IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE SOTTOSCRITTA IL 20 LUGLIO 2021

Relazione tecnico - finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Parte non pertinente. La Sezione sarà illustrata in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, a contenuto economico.

Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL 21/05/2018, il Fondo Risorse Decentrate, come costituito a decorrere dall'anno 2018 a norma del comma 1, continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno "delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge". Nel caso di che trattasi, rinvenienti da quanto previsto a norma dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016.

Il riferimento contrattuale sopra citato, è richiamato dall'art. 68, comma 2, lettera g), dello stesso CCNL 21/05/2018 rispetto all'utilizzo del Fondo risorse decentrate che prevede la destinazione delle risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, per il seguente utilizzi: "g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter";

Rispetto alla previgente disciplina contrattuale, di cui al CCNL 01/04/1999, le corrispondenti risorse sono ricomprese nell'ambito della destinazione dell'art. 17, comma 2, lettera g): "incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k)"

Per quanto sopra, rispetto alle modalità di utilizzo delle risorse, si rinvia alla contrattazione collettiva integrativa annuale, a contenuto economico, e alle certificazioni dei Fondi delle Risorse Decentrate per gli anni dal 2016 al 2020.

Sezioni III - IV - V

Parti non pertinenti. La Sezione sarà illustrata in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, a contenuto economico.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente. La Sezione sarà illustrata in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, a contenuto economico.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Parte non pertinente. La Sezione sarà illustrata in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, a contenuto economico.

Si rinvia a quanto riportato al Modulo I- Sezione II - Risorse variabili.

Sezioni III – IV – V- VI

Parti non pertinenti. La Sezione sarà illustrata in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, a contenuto economico.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Parte non pertinente. La Tabella sarà illustrata in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, a contenuto economico. Si rinvia, per gli anni dal 2016 al 2020, alle certificazioni dei Fondi delle Risorse Decentrate.

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Parte non pertinente. La Tabella sarà illustrata in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, a contenuto economico. Si rinvia, per gli anni dal 2016 al 2020, alle certificazioni dei Fondi delle Risorse Decentrate.

Tabella 3 - Schema generale riassuntivo per la verifica del limite al trattamento accessorio art. 23 comma 2 del d.lgs.75/2017.

Parte non pertinente. La Tabella riassuntiva del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, con riferimento al trattamento economico accessorio dell'anno 2016, sarà illustrata in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, a contenuto economico. Si rinvia, per gli anni dal 2016 al 2020, alle certificazioni dei Fondi delle Risorse Decentrate.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le somme per l'incentivazione delle Funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, trovano copertura negli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione e nei residui passivi iscritti a bilancio per gli esercizi precedenti, nell'ambito degli importi dei singoli lavori, servizi e forniture, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, come introdotto con legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture").

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Parte non pertinente. Il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, con riferimento al trattamento economico accessorio dell'nno 2016, sarà illustrato in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, a contenuto economico.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le somme per l'incentivazione delle Funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono state regolarmente stanziate, saranno impegnate nell'ambito degli importi dei singoli lavori, servizi e forniture, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 come introdotto con legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture") e saranno liquidate solo previa verifica dell'esistenza del singolo impegno di spesa.

IL DIRIGENTE del Settore Servizi Finanziari e Società partecipate Dott. Raffaele Buononato